

ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN ITALIA

| | | |
|--|---|---|
| ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE | Regolamento per la certificazione dell'Agricoltura Biologica | RAB Rev.01 |
| | | Data inizio validità: 15/07/2002 |

Definizioni

| | |
|-----------------------------|---|
| IMC o Istituto | Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. con sede a Senigallia (An) in via C. Pisacane n° 53 |
| Presidente | Presidente IMC |
| Consiglio | Consiglio Direttivo IMC |
| Commissione | Commissione di Certificazione |
| Marchio | marchio IMC |
| Operatore | persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui al Reg. CEE 2092.91, la quale ha la responsabilità di garantire che i prodotti per i quali viene richiesta la certificazione soddisfino i requisiti su cui la certificazione stessa è basata, ed, in generale, ogni altro requisito previsto dalla legge |
| Area | settore dell'azienda individuato tra: produzione vegetale, produzione animale, preparazione, importazione |
| Processo | insieme delle attività regolamentate finalizzate all'ottenimento di un determinato prodotto |
| Disciplinare di Produzione | documentazione che definisce le regole di produzione e/o le caratteristiche di un prodotto o processo o servizio |
| Programma di Certificazione | le norme stabilite da ogni singolo Disciplinare di Produzione unitamente al presente Regolamento |
| Schema di Certificazione | procedure, documentazione e responsabilità individuate da IMC in relazione alla certificazione |
| Procedure | documenti prescrittivi usati da IMC e gestiti in forma controllata |
| Attività di valutazione | esame documentale e/o ispezione e/o prova effettuata da IMC ai fini della certificazione |

Premessa

Questo documento è pubblico e viene utilizzato per lo svolgimento del servizio di controllo e certificazione IMC dell'agricoltura biologica nel territorio dello stato italiano. Inoltre, per quanto applicabile, dispone anche nei confronti di soggetti terzi che intendono relazionarsi ad IMC nell'ambito del servizio suddetto. Esso è stato approvato dal Consiglio Direttivo IMC che è competente anche per l'approvazione di ogni sua revisione.

Il presente Regolamento vincola IMC e gli Operatori ad esso assoggettati al rispetto dei diritti e dei doveri reciproci ivi contemplati. Esso si intende integralmente conosciuto ed accettato dall'Operatore a seguito della sottoscrizione del contratto per la regolamentazione dei rapporti con IMC. Le eventuali modifiche allo stesso sono rese note all'Operatore come indicato nel successivo art. 11.

IMC aderisce alla Federazione Italiana Agricoltura Organica (FIAO), conseguentemente l'Operatore ha la possibilità di ricorrere al Codice di Autodisciplina della detta Federazione secondo le casistiche e le procedure ivi contemplate. Copia del detto Codice di Autodisciplina è a disposizione dell'Operatore presso la sede IMC a semplice richiesta.

| | | |
|--|---|---|
| ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE | Regolamento per la certificazione dell'Agricoltura Biologica | RAB Rev.01 |
| | | Data inizio validità: 15/07/2002 |

**Art. 1
Oggetto**

Oggetto del presente documento è la disciplina dei rapporti tra IMC e l'Operatore ai fini del controllo e della certificazione dell'agricoltura biologica sulla base di specifici Programmi di Certificazione.

Il presente Regolamento definisce le condizioni atte alla concessione, sorveglianza, estensione, riduzione, sospensione, revoca e rinuncia della certificazione agli Operatori, in riferimento alle procedure di valutazione e certificazione adottate da IMC e qui sintetizzate.

**Art. 2
Accesso al sistema di controllo e certificazione e procedure di accettazione**

Al fine di ottenere l'assoggettamento al sistema di controllo e certificazione IMC, l'Operatore deve:

- compilare e sottoscrivere la richiesta per l'accesso al sistema di controllo e certificazione IMC, fornendo:
 - le sue generalità e quelle della sua azienda,
 - una descrizione dei prodotti da certificare,
 - la scelta del Disciplinare di Produzione,
 - il campo di applicazione della certificazione richiesta;
- inviare il modulo ministeriale di notifica attività con metodo biologico;
- sottoscrivere idoneo contratto per la regolamentazione dei rapporti con IMC (detto contratto deve scaturire anche dalle disposizioni del presente Regolamento, che si intende ad esso allegato);
- rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale riferibile;
- conformarsi ai requisiti di IMC e fornire ogni informazione necessaria per le Attività di valutazione;
- operare conformemente alle disposizioni del Programma di Certificazione adottato;
- fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento delle Attività di valutazione, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto;
- assolvere gli impegni economici inerenti il servizio svolto da IMC.

IMC, accertata la presenza dei requisiti e della documentazione prescritta, predispone le Attività di valutazione previste dalle Procedure. I risultati delle dette attività vengono sottoposti all'esame della Commissione di Certificazione IMC.

La Commissione valuta la conformità:

- dell'Operatore quale suo grado di affidabilità rispetto al sistema,
- delle varie Aree sottoposte a certificazione in relazione ai Processi svolti.

A seguito della valutazione positiva della Commissione l'Operatore viene immesso nel sistema di controllo e certificazione IMC. La concessione della conformità da parte di IMC impegna l'Operatore a mantenere la propria struttura conforme ai requisiti di legge ed a quelli del Programma di Certificazione adottato.

**Art. 3
Mantenimento della conformità e procedure di sorveglianza**

Al fine di mantenere la conformità al sistema di controllo e certificazione IMC, l'Operatore deve:

- rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale riferibile;
- operare conformemente alle disposizioni del Programma di Certificazione adottato;
- fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento delle Attività di valutazione, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto, nonché nella risoluzione dei reclami;
- assolvere gli impegni economici inerenti il servizio svolto da IMC;
- fare affermazioni, nei riguardi della certificazione, solo in riferimento agli scopi per i quali la certificazione è stata rilasciata;
- non utilizzare la certificazione in modo improprio (ad esempio, per prodotti e/o partite diversi da quelli per cui è stata ottenuta) e comunque tale da portare discredito ad IMC e non fare dichiarazioni circa la certificazione che possano essere considerate da IMC non corrette o non autorizzate;
- a seguito della sospensione o revoca della certificazione, cessare di utilizzare tutto il materiale pubblicitario che contenga i relativi riferimenti e restituire qualsiasi documento di certificazione su richiesta di IMC;

| | | |
|--|---|---|
| ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE | Regolamento per la certificazione dell'Agricoltura Biologica | RAB Rev.01 |
| | | Data inizio validità: 15/07/2002 |

- utilizzare la certificazione solamente per indicare la conformità a specifiche norme di riferimento;
- comportarsi in modo da garantire che nessun certificato o rapporto, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto;
- nel fare riferimento alla certificazione nei mezzi di comunicazione, come documenti o materiale illustrativo o pubblicità, comportarsi conformemente alle prescrizioni di IMC e comunque sottoporre preventivamente al medesimo Istituto ogni messaggio pubblicitario al fine di ottenere l'autorizzazione al lancio;
- informare IMC circa ogni modifica che influenzi le specifiche definite dal Disciplinare di Produzione se suscettibile di comprometterne la conformità, ovvero di modifiche nell'assetto proprietario o direzionale dell'Operatore, e, qualora IMC ritenga che le modifiche richiedano ulteriori esami, non distribuire prodotti certificati sino alla notifica del consenso di questi;
- perseguire obiettivi di miglioramento utilizzando indicatori controllati e quantificabili per aumentare il livello di qualità dei propri processi;
- mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla certificazione rispetto ai requisiti della norma di riferimento e rendere disponibile, su richiesta di IMC, tali registrazioni;
- adottare le opportune azioni correttive a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata che ha effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione;
- documentare le azioni adottate;
- comunicare ad IMC il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi di prodotto.

Il mantenimento dell'assoggettamento al sistema di controllo e certificazione IMC è subordinato all'esito favorevole della continua azione di sorveglianza eseguita da IMC, anche in riferimento alla permanenza dei sopra menzionati requisiti.

Durante tutto il periodo di assoggettamento l'Operatore, nel fare riferimento ad IMC, deve attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni che gli verranno impartite, in particolare all'atto della emissione dei documenti della certificazione ed in questi contenute.

L'inosservanza di quanto sopra, nonché riferimenti al sistema di controllo e certificazione IMC non corretti, sono equiparati alla carenza dei requisiti per ottenere o mantenere l'assoggettamento, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto.

L'uso non autorizzato, o comunque improprio, dei riferimenti ad IMC da parte di altri soggetti è perseguito a termini di legge. L'Operatore deve prontamente notiziare IMC circa eventuali situazioni di sua conoscenza che ciò possano configurare.

Effettuata con esito favorevole la valutazione connessa alla conformità iniziale, IMC esegue la valutazione della detta conformità nella successiva fase di sorveglianza secondo le Procedure.

I risultati delle Attività di valutazione vengono sottoposti all'esame della Commissione di Certificazione IMC. Durante la fase di sorveglianza la Commissione valuta la conformità dei Processi attuati dall'Operatore, all'esito può:

- ritenendo i Processi conformi, mantenere la conformità delle Aree sottoposte a certificazione e dell'Operatore;
- ritenendo i Processi non conformi, incidere sulla conformità applicando le sanzioni elencate nel successivo art. 5.

Art. 4 Visite ispettive

Le visite di ispezione presso i luoghi di produzione, lavorazione e stoccaggio sono condotte da un (o più) Ispettore qualificato, designato tra quelli iscritti nell'Elenco dei Collaboratori IMC, il quale potrà essere accompagnato da personale di enti che accreditano l'attività di IMC avente funzione di osservazione dell'operato dell'Ispettore. L'Operatore ha facoltà di recusare l'Ispettore designato e l'eventuale osservatore, nonché il laboratorio di prova individuato da IMC, prima dell'inizio della visita di ispezione motivandone per iscritto le ragioni. Sono effettuate visite di ispezione secondo le modalità stabilite nei vari Schemi di Certificazione. Le visite d'ispezione, eseguite sempre con il consenso dell'Operatore, possono essere precedute da preavviso, ma anche non preannunciate.

In ogni caso nel quale l'Operatore non consenta il libero accesso dell'Ispettore a tutte le aree valutate ed a tutta la documentazione aziendale, IMC deduce da tale comportamento elementi di valutazione.

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE | Regolamento per la certificazione dell'Agricoltura Biologica | RAB Rev.01 |
| | | Data inizio validità: 15/07/2002 |

Art. 5
Certificazione e sistema sanzionatorio

Il Consiglio Direttivo IMC ha delegato l'attività di certificazione alla Commissione di Certificazione IMC, questa ha quindi piena ed esclusiva competenza per l'espletamento di detta attività. Il controllo sull'attuazione della delega spetta al Consiglio Direttivo IMC, il quale è inoltre competente per l'esame dei ricorsi inerenti l'attività di certificazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

La Commissione di Certificazione IMC decide sulla conformità dell'Operatore e delle aree sottoposte a certificazione al Programma di Certificazione adottato, tanto nella fase iniziale che in relazione alla permanenza della detta conformità durante la successiva fase di sorveglianza. La Commissione autorizza inoltre la certificazione e l'emissione dei documenti ad essa relativi. La Commissione è infine competente per la prescrizione di provvedimenti all'Operatore, sulla base delle relative Procedure, in relazione a segnalazioni inerenti la certificazione che da esso Istituto siano state sottoposte a verifica.

All'esito delle Attività di valutazione può rilevare le seguenti non conformità:

- irregolarità lieve, qualora non ne derivino conseguenze né sui prodotti certificati, né sulla conformità delle aree sottoposte a certificazione e dell'Operatore,
- irregolarità grave, qualora le conseguenze siano limitate alla certificabilità dei prodotti, senza intaccare la conformità delle aree sottoposte a certificazione e dell'Operatore,
- infrazione lieve, qualora sia intaccata in maniera non irreversibile la conformità delle aree sottoposte a certificazione in relazione ai Processi svolti o dell'Operatore,
- infrazione grave, qualora sia compromessa definitivamente la conformità delle aree sottoposte a certificazione in relazione ai Processi svolti o dell'Operatore;

e comminare le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto, viene rivolto all'Operatore a seguito del rilievo di una non conformità e può contenere anche una o più prescrizioni,
- diffida ad adempiere le prescrizioni, consiste in un richiamo ultimativo al rispetto di una precedente prescrizione impartita da IMC,
- sospensione o ritiro della certificazione, prevede la soppressione delle indicazioni di conformità del prodotto ed impedisce la commercializzazione di uno o più lotti di prodotto come provenienti dall'agricoltura biologica,
- sospensione della conformità di una o più aree sottoposte a certificazione in relazione ai Processi svolti o dell'Operatore, ha la durata massima di 12 mesi e, pur vigendo l'obbligo del rispetto del Programma di Certificazione anche nel periodo di sospensione, in questo periodo impedisce la certificazione di tutti i prodotti o di quelli relativi all'area/e o al Processo/i sospesi,
- ritiro della conformità di una o più aree sottoposte a certificazione in relazione ai Processi svolti o dell'Operatore, esclude l'Operatore o l'area/e o il Processo/i dal sistema di controllo e certificazione IMC per un periodo non inferiore a 12 mesi al termine del quale, qualora sia chiesto il riassoggettamento, dovrà procedersi ad una nuova valutazione della conformità iniziale.

Al fine di determinare gli eventuali periodi di preavviso all'efficacia della sospensione o del ritiro della certificazione, IMC terrà conto delle situazioni che hanno determinato il provvedimento. Nel caso in cui il prodotto venga dichiarato pericoloso il relativo provvedimento avrà efficacia immediata, in ogni altra ipotesi il preavviso non potrà comunque essere superiore a sessanta giorni.

Le infrazioni e le conseguenti sanzioni debbono essere comunicate da IMC al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed alla Regione competente, il ritiro della conformità dell'Operatore comporta anche la comunicazione del provvedimento agli altri Organismi di Controllo riconosciuti.

Verificandosi situazioni in relazioni alle quali è necessario intervenire urgentemente, Il Presidente della Commissione di Certificazione IMC, su iniziativa del Responsabile dell'area di certificazione interessata, ha facoltà di assumere decisioni di competenza della Commissione delle quali deve essere data comunicazione al detto organo nella prima riunione utile.

| | | |
|--|---|---|
| ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE | Regolamento per la certificazione dell'Agricoltura Biologica | RAB Rev.01 |
| | | Data inizio validità: 15/07/2002 |

Ogni decisioni della Commissione di Certificazione IMC, nonché gli eventuali provvedimenti urgenti assunti dal Presidente della stessa, saranno tempestivamente comunicati in forma scritta all'Operatore. I provvedimenti negativi debbono essere comunicati all'Operatore a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero con mezzo equivalente (fax, telegrafo, ecc.) nei casi di urgenza. Le Procedure possono espressamente prevedere dei casi nei quali la comunicazione deve assumere la forma della notifica, in tali eventualità il mezzo da utilizzare sarà determinato di volta in volta.

Art. 6 Estensione della Certificazione

Durante il periodo di permanenza nel regime di controllo e certificazione l'Operatore può richiedere ad IMC, a condizione che ciò non determini il venire meno delle condizioni iniziali di conformità, l'estensione della certificazione. Questa può riguardare l'avvio di nuove Aree o Processi non contemplati nella richiesta iniziale. L'Operatore, qualora voglia conseguire l'estensione della certificazione, deve inoltrare preventiva richiesta ad IMC in forma scritta e notifica di variazione attività con metodo biologico. A seguito di ciò IMC effettua l'istruttoria e le Attività di valutazione secondo le modalità precedentemente descritte, all'esito delle quali comunica se l'estensione richiesta può essere concessa.

Art. 7 Ricorsi e reclami

Nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione della Commissione di Certificazione IMC l'Operatore interessato può impugnare la medesima inoltrando ricorso motivato al Consiglio Direttivo IMC a mezzo lettera raccomandata A.R.

Effettuata l'istruttoria del ricorso, il Presidente IMC convoca il Consiglio, il quale si pronuncia con decisione definitiva entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del ricorso o, nel caso di insufficienza di elementi di valutazione, entro trenta giorni dall'acquisizione dei dati mancanti.

All'esito dell'esame del ricorso il Consiglio può, comunicandolo in forma scritta all'Operatore:

- considerando sufficienti gli elementi di valutazione acquisiti, decidere sullo stesso annullando o modificando o confermando la precedente decisione;
- considerando insufficienti gli elementi di valutazione acquisiti, ordinare un supplemento di indagine consistente nell'effettuazione di una nuova ispezione, ovvero di un'analisi di laboratorio, o comunque di quanto ritenuto opportuno.

Reclami inerenti il servizio erogato da IMC sono gestiti dal Rappresentante della Direzione per la Qualità IMC secondo le Procedure all'uopo predisposte. In particolare:

- al ricevimento del reclamo lo prende in esame, assumendo, qualora lo ritenga necessario, informazioni aggiuntive dal reclamante;
- successivamente dispone le indagini necessarie ad individuare le motivazioni e le responsabilità del disservizio;
- quindi, effettua le opportune comunicazioni al reclamante.

Eventuali contenziosi con l'Operatore sono gestiti in base alla clausola compromissoria prevista nel contratto citato al precedente art. 2.

Art. 8 Recesso o esclusione dal sistema di controllo e certificazione IMC

L'Operatore può recedere dal sistema di controllo e certificazione IMC, ovvero può essere prevista la sua esclusione da parte dei competenti organi di IMC.

Il recesso ad iniziativa dell'Operatore può avvenire in qualsiasi momento dell'anno esclusivamente tramite l'apposita modulistica all'uopo predisposta da IMC. La volontà di recesso deve essere notificata a cura dell'Operatore anche alla Pubblica Amministrazione destinataria della notifica attività con metodo biologico. In caso di recesso la valutazione della conformità deve intendersi svolta al massimo sino al 31 dicembre dell'anno nel corso del quale è stata effettuata almeno una visita ispettiva.

| | | |
|--|---|---|
| ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE | Regolamento per la certificazione dell'Agricoltura Biologica | RAB Rev.01 |
| | | Data inizio validità: 15/07/2002 |

Le condizioni per l'esclusione dell'Operatore dall'assoggettamento al servizio di controllo e certificazione IMC sono accertate da IMC in relazione alle seguenti ipotesi:

- venire meno dei requisiti indicati nel precedente art. 3,
- decisioni della Commissione di Certificazione IMC comportanti esclusione,
- inosservanza dei rapporti contrattuali con IMC.

Il provvedimento di esclusione è adottato dal Consiglio Direttivo IMC.

In caso di esclusione dall'assoggettamento al sistema di controllo e certificazione IMC l'Operatore deve esserne informato attraverso lettera raccomandata A.R. spedita entro tre giorni dalla relativa decisione.

Il recesso o l'esclusione dal sistema di controllo IMC comporta l'immediata revoca della certificazione IMC e l'Operatore deve contestualmente cessare di fare qualsiasi riferimento alla detta certificazione. IMC ha facoltà di comunicare a terzi, esclusivamente in funzione delle esigenze del sistema, il recesso o l'esclusione dell'Operatore e questi ne accetta sin da ora le relative conseguenze.

In tutte le eventualità di recesso o esclusione dal sistema di controllo e certificazione deve essere riconosciuto ad IMC il compenso per il servizio prestato. Le modalità ed i termini per la determinazione del compenso sono indicati nel successivo art. 10.

Art. 9 Uso del Marchio IMC

Il Marchio IMC è depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma – Ufficio Provinciale di Ancona con il n° AN2000C000064 del 05.05.2000 (servizi appartenenti alla classe 42 – certificazione dei prodotti del settore agricolo e agroalimentare) ed, inoltre, presso l'Ufficio Internazionale di Ginevra con il n° 322D/00 del 24.05.2000.

L'esatta configurazione del Marchio IMC e le relative caratteristiche tecniche di utilizzazione sono descritte nel relativo manuale grafico disponibile presso la sede IMC e pubblicato all'interno del suo sito Internet.

Il Marchio IMC si applica esclusivamente all'agricoltura biologica e può essere utilizzato unitamente ad ulteriori certificazioni concesse da IMC nel medesimo ambito (sistemi di qualità, sistemi di gestione ambientale, responsabilità sociale, ecc.).

Nell'ambito del campo di applicazione come sopra definito, l'Operatore potrà utilizzare il Marchio IMC alle seguenti condizioni:

- essere assoggettato al servizio di controllo e certificazione IMC;
 - risultare conforme al Programma di Certificazione dell'agricoltura biologica prescelto;
 - rispettare le presenti norme e quelle ulteriori eventualmente previste da IMC;
- il venire meno di una delle predette condizioni determina la decadenza dall'uso del Marchio IMC.

Nel territorio italiano il Marchio IMC viene concesso in uso non esclusivo sul presupposto del rispetto simultaneo di tutte le dette condizioni. L'Operatore non potrà in nessun caso concedere sub-licenze. Esso deve:

- utilizzare il Marchio per contraddistinguere solamente prodotti, processi, servizi o sistemi per i quali è stata richiesta la registrazione del medesimo;
- conservare e tenere a disposizione di IMC copia o campione di ogni documento o oggetto riportante il Marchio;
- non utilizzare il Marchio su prodotti e/o documenti che non riguardino schemi certificati dallo stesso Istituto;
- indicare, qualora il Marchio venga riportato sulla carta intestata utilizzata anche per scopi commerciali, se l'oggetto della comunicazione riguarda attività non coperte da certificazione;
- qualora non sia certificato per l'agricoltura biologica non utilizzare il Marchio;
- non utilizzare il Marchio sui biglietti da visita;
- non apporre il Marchio su documenti emessi dall'Operatore stesso in modo da lasciar intendere che IMC ne attesti la conformità del contenuto;
- per l'ipotesi di impiego del Marchio unitamente a quello di enti che accreditano l'attività di IMC medesimo (es. Sincert, Ifoam), sottoporre preventivamente all'approvazione di IMC ogni modalità di utilizzo del doppio marchio tenendo presente, in particolare, che:
 - il marchio dell'ente di accreditamento può essere utilizzato solo unitamente al Marchio IMC,
 - non può farsi apparire che il marchio dell'ente di accreditamento riguardi la certificazione,

| | | |
|--|---|---|
| ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE | Regolamento per la certificazione dell'Agricoltura Biologica | RAB Rev.01 |
| | | Data inizio validità: 15/07/2002 |

- debbono essere rispettate le prescrizioni per l'utilizzo del marchio dell'ente di accreditamento.

La licenza d'uso del Marchio IMC dura sino a rinuncia dell'Operatore o a decadenza. Contestualmente alla rinuncia o alla decadenza dall'uso del Marchio IMC l'Operatore deve:

- cessare immediatamente l'utilizzo del Marchio e la distribuzione di ogni materiale che lo riproduca;
- in caso di rinuncia o decadenza solamente per alcune Aree o Processi precedentemente certificati, utilizzare il Marchio esclusivamente in relazione alle Aree o ai Processi che rimangono certificati;
- non utilizzare, successivamente alla rinuncia o alla decadenza dell'uso del Marchio, qualsiasi segno uguale o confondibile con lo stesso, ovvero comunque suscettibile di provocare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori.

L'uso non corretto del Marchio IMC è sanzionato con provvedimento adottato dalla Commissione di Certificazione IMC nell'ambito di quelli previsti nel precedente art. 5.

L'uso fraudolento del Marchio IMC è perseguito a termini di legge.

Art. 10

Tariffe

Le tariffe per il servizio di controllo e certificazione svolto da IMC sono approvate dal Presidente in qualità di Consigliere di Amministrazione Delegato sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo e riportate nel modulo di richiesta per l'accesso al sistema di controllo e certificazione IMC che l'Operatore deve sottoscrivere per ottenere l'assoggettamento. Le tariffe sono riferite all'intero anno solare e sono dovute in proporzione al periodo dell'anno durante il quale l'Operatore è stato assoggettato al sistema di controllo e certificazione IMC indipendentemente dalle Attività di valutazione svolte.

Le tariffe sono suscettibili di eventuali variazioni. In caso di variazione le nuove tariffe sono comunicate all'Operatore almeno trenta giorni prima della data prevista di entrata in vigore. La comunicazione viene effettuata con le medesime procedure ed attraverso gli stessi mezzi descritti nel successivo art. 11 per informare l'Operatore di modifiche ai Programmi di Certificazione.

Il pagamento del servizio di controllo e certificazione IMC deve essere effettuato dall'Operatore entro trenta giorni dalla data di emissione della relativa documentazione fiscale (o della preventiva nota pro-forma) da parte di IMC medesimo. Qualora si verificano ritardi nel pagamento, IMC, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto ed in particolare la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio, addebiterà all'Operatore gli interessi moratori in ragione dell'8,34 % su base annua, nonché il rimborso spese determinato dal Consiglio Direttivo.

M

Art. 11

Modifiche ai Programmi di Certificazione

Nel caso di modifiche ai Programmi di Certificazione, tenuto conto anche delle opinioni espresse dalle parti interessate presenti nel Consiglio, IMC informa tempestivamente gli Operatori attraverso uno dei seguenti sistemi:

- consegna del testo integrale aggiornato del Programma di Certificazione,
- invio di una comunicazione scritta,
- inserto pubblicato all'interno della rivista trimestrale Mediterraneo edita dall'AMAB.

La rivista Mediterraneo sarà inoltrata gratuitamente al domicilio dell'Operatore per tutto il periodo di assoggettamento, sarà onere dello stesso, allorché non la riceva puntualmente, attivarsi per chiederne tempestivamente copia.

IMC garantisce inoltre la pubblicazione dei testi integrali aggiornati dei Programmi di Certificazione all'interno del proprio sito Internet.

Le modifiche ai Programmi di Certificazione hanno efficacia secondo i tempi negli stessi indicati, salvi i casi di modifiche determinate da interventi legislativi, per la cui efficacia si dovrà far riferimento alla norma che le ha previste.

In ogni ipotesi di modifiche ai Programmi di Certificazione, l'Operatore, salvo che abbia tempestivamente comunicato in forma scritta ad IMC di voler recedere dal sistema, ha l'obbligo di conformarsi alle stesse nei tempi e nei modi dovuti. IMC, successivamente alla scadenza dei termini per l'adeguamento, procederà alla verifica.

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE | Regolamento per la certificazione dell'Agricoltura Biologica | RAB Rev.01 |
| | | Data inizio validità: 15/07/2002 |

Art. 12
Consenso al subappalto

L'Operatore prende conoscenza del fatto che IMC per l'esecuzione delle attività di ispezione e per quelle di prova ha facoltà di servirsi di organismi esterni in possesso dei prescritti requisiti di competenza, idoneità e terzietà in relazione ai quali IMC assume e mantiene la piena responsabilità per ogni attività subappaltata, nonché per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione.

In relazione a quanto sopra ed in mancanza di esplicite osservazioni in senso contrario, da riportare all'interno della richiesta per l'accesso al sistema di controllo e certificazione IMC, si ritiene acquisito il consenso dell'Operatore al subappalto delle dette attività.

Art. 13
Riservatezza

IMC, salvo consenso dell'Operatore o disposizioni di legge e del presente Regolamento o ordine dell'Autorità Giudiziaria, si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni aziendali di cui verrà eventualmente in possesso nel corso del rapporto.

Ai sensi del punto 4.8.1 g) della norma UNI CEI EN 45011, IMC rende disponibile l'elenco dei prodotti certificati e dei relativi fornitori sul proprio sito Internet. Eventuali richieste scritte dell'elenco su supporto cartaceo o informatico potranno essere esaudite previo pagamento delle relative spese.

Art. 14
Pubblicazione

Il presente Regolamento ed i Disciplinari di Produzione ad esso collegati sono disponibili presso la sede di IMC e pubblicati all'interno del suo sito Internet.